

Cassazione. Dubbi sulla effettività dell'equa riparazione - Insufficiente l'intervento del 2015

Legge Pinto alla Consulta sul «processo presupposto»

**Irrisolto il nodo
di inammissibilità
se la domanda
precede il giudicato**

Giovanni Negri

MILANO

■ La legge Pinto finisce davanti alla **Corte costituzionale**. Lo ha deciso la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 4180 della sesta sezione civile depositata ieri. A finire sotto la lente della Consulta è quella parte della legge che condiziona la proponibilità della domanda per l'equa riparazione per eccessiva durata del processo alla definizione del **procedimento presupposto**.

La Cassazione nell'affrontare la questione ricorda lo sviluppo che ha subito la disciplina su punto: nella versione originaria infatti, la legge n. 89 del 2001, non evitava infatti la possibilità di presentare la domanda anche in pendenza del giudizio presupposto. All'esclusione, ricostruisce l'ordinanza, si arrivò successivamente, per effetto dell'interpretazione fondata anche sulla volontà del legislatore.

Tuttavia la Corte costituzionale, nel 2014, con la sentenza n. 30, ha ritenuto che lo slittamento della praticabilità del ricorso alla definizione del procedimento in cui è maturato il ritardo ne pregiudica l'effettività anche alla luce di quanto previsto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Non ritenendo possibile un intervento di estensione «della fattispecie relativa all'indennizzo conseguente al processo tardivamente concluso a quelli caratterizzati dalla pendenza del giudizio», la Consulta ha invitato il legislatore a porre

mano alla normativa.

Il legislatore, chiamato in causa, è intervenuto con la legge n. 208 del 2015, con la quale è stata introdotta una serie di rimedi preventivi indirizzati a impedire la formazione stessa del ritardo processuale. Ora la Cassazione, con l'ordinanza di ieri, torna a pronunciarsi a sua volta, ritenendo che l'intervento del 2015 non ha affatto risposto all'invito della Corte costituzionale. Infatti non è neppure sfiorato il problema della effettività della tutela una volta che il ritardo si è verificato.

Resta cioè irrisolto il nodo della inammissibilità della domanda proposta durante la pendenza del procedimento presupposto, anche quando, nell'attesa, la definizione di quest'ultimo è passata in giudicato.

È vero, ammette l'ordinanza, che le perplessità non possono estendersi sino a rivedere il principio base per il quale il riconoscimento dell'indennizzo può avvenire solo dopo che è concluso il procedimento presupposto. È per esempio incontestabile la scelta del legislatore di escludere il risarcimento in caso di condotte colpevoli della parte, verificabili solo una volta che il procedimento presupposto è stato definito. Però questo non può condurre alla definitiva inammissibilità della richiesta avanzata.

«In altre parole - sottolinea l'ordinanza -, la previsione che la domanda di equo indennizzo possa validamente proporsi solo dopo il passaggio in giudicato del provvedimento che ha definito il giudizio presupposto, non può tradursi, sul piano della legittimità costituzionale nella definitiva inammissibilità della domanda erroneamente proposta prima di tale passaggio in giudicato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

